

REGOLAMENTO (CEE) N. 2282/92 DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 1992

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di aringhe, fresche o refrigerate, originarie della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia nei settori dell'agricoltura e della pesca; che tale accordo è stato approvato con la decisione 86/558/CEE⁽¹⁾;

considerando che tale accordo prevede l'apertura, per un periodo da stabilire di comune accordo, di un contingente tariffario comunitario di 20 000 t a dazio nullo per le aringhe, fresche o refrigerate, intere, decapitate o in pezzi, originarie della Svezia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo compreso tra il 15 agosto 1992 e il 14 febbraio 1993;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di

accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingente le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione del contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 15 agosto 1992 al 14 febbraio 1993 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti indicati nella tabella è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.0615	ex 0302 40 90 ex 0304 10 93 ex 0304 10 98	Aringhe e carni di aringhe, fresche o refrigerate, originarie della Svezia	20 000	0 ^(*)

⁽¹⁾ Codici Taric: ex 0302 40 90 * 20, ex 0304 10 93 * 20, ex 0304 10 98 * 16.

^(*) Tuttavia, nei limiti di questo contingente, il Portogallo beneficia di un dazio ridotto dell'1,9 % nel 1992 e dello 0 % nel 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 89.